

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avvocato Antonio Rocca**  
**nel Procedimento n.13/2020**

ha emesso la seguente decisione nei confronti dei tesserati: **Riviera Resort S.S.D. a R.L.** (codice FISE n.3492253), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Daniele De Paduanis; **Centro Ippico Bisi A.S.D.** (codice FISE n.3500519), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Martina Schiavuta; **Paolo Cervi** (tessera FISE n.007231/E); **Luca Masi** (tessera FISE n.003219/E); **Franca Fiori Anselmi** (tessera FISE n.002640/P); **Anna Laura Gasperat** (tessera FISE n.013647); **Raffaella Fabrizzi** (tessera FISE n.003830); **Tatiana Zannini** (tessera FISE n.000564/P); **Fulvio Santi** (tessera FISE n.001322/E); **Valeria Martini** (tessera FISE n.003787/I); **Anhja Pesaresi** (tessera FISE n.00118EVET); **Morgan Bisi** (tessera FISE n.000284/D); **minore S.S.I.** (tessera FISE -- omissis -- ).

Con comunicazioni, via e-mail, del 30 settembre 2020 e del 2 ottobre 2020, l'Ufficio CNUG ha sottoposto al Giudice Sportivo Nazionale, per il tramite della Segreteria degli Organi di Giustizia, l'esame dei documenti ufficiali relativi al Concorso A3\*, svoltosi presso il Centro Horses Riviera SSD a r.l. in San Giovanni in Marignano (RN), nei giorni tra il 28 ed il 30 agosto 2020, così da valutare la sussistenza di eventuali condotte antiregolamentari poste in essere dal Presidente di Giuria, Dott. Paolo Cervi (tessera FISE n.007231/E) durante la manifestazione. L'Ufficio CNUG ha precisato altresì di aver estratto tali documenti dal programma *on line* e di non averli ricevuti dal medesimo Presidente. In particolare, i documenti ufficiali di gara sottoposti all'esame del Giudice Sportivo Nazionale sono: (a) "*Relazione del Presidente di Giuria*" con annessi due allegati, denominati "*17573\_relazione\_Relazione Presidente*" (all. n.1) e "*17573\_\_Relazione Veterinario*" (all. n.2) e (b) "*Considerazioni sui Giudici*".

In data 29 agosto 2020, il Presidente di Giuria ha ricevuto una segnalazione telefonica circa uno scambio di identità di cavalli, come risulta dai documenti allegati alla Relazione del Presidente di Giuria (all. nn.1 e 2). Per fugare ogni dubbio, insieme al Medico-Veterinario, Dott.ssa Anhja Pesaresi (tessera FISE n.00118EVET), il suddetto Presidente si è recato presso il box del cavallo segnalato per effettuare gli opportuni controlli. Nel frangente, il Presidente di Giuria ed il Medico-Veterinario, mediante verifica del

microchip del cavallo, hanno accertato che l'equide che si pensava essere "Dartelho" (tessera n.14863E) fosse in realtà "Notturmo Baio" (tessera n.09606D) e che l'atleta minore S.S.I. (tessera FISE -- omissis -- ), con istruttore Morgan Bisi (tessera FISE n.000284/D), il giorno precedente (venerdì 28 agosto 2020), avesse gareggiato, nella categoria L60, non con il cavallo "Dartelho", iscritto all'evento, bensì con "Notturmo Baio".

Dall'allegato denominato "17573\_relazione\_Relazione Presidente" (all. n.1) risulta, inoltre, che lo stesso Presidente di Giuria, in accordo con il Comitato Organizzatore, alle ore 12,00 di sabato 29 agosto 2020, abbia autorizzato l'iscrizione del cavallo "Notturmo Baio" ed inserito il medesimo negli Ordini di Partenza per le giornate sia di sabato 29 sia di domenica 30 agosto 2020, nella categoria L70, avendo l'istruttore Morgan Bisi comunicato al medesimo Presidente "di aver regolarizzato per il 2020 il passaporto di Notturmo Baio".

Dall'esame del documento "Considerazioni sui Giudici" è emerso, altresì, come, oltre agli Ufficiali di Gara indicati nel Programma dell'evento, abbiano partecipato, in funzione di Giudici, anche le signore Anna Laura Gasperat (tessera FISE n.013647) e Raffaella Fabrizzi (tessera FISE n.003830).

Per le condotte sopra descritte, realizzate in occasione del Concorso A3\* svoltosi in San Giovanni in Marignano (RN) nei giorni 28, 29 e 30 agosto 2020, questo Giudice ha ritenuto di dover avviare un procedimento disciplinare a carico, oltre che del Presidente di Giuria, Dott. Paolo Cervi (tessera FISE n.007231/E) anche nei confronti del Comitato Organizzatore, Riviera Resort S.S.D. a R.L. (codice FISE n.3492253), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Daniele De Paduanis; dei designati *Show Director* Carlo Bernardini (già tesserato FISE n.042982/F) e Riccardo Boricchi (già tesserato FISE n.001438/F); dei componenti di Giuria, Luca Masi (tessera FISE n.003219/E), Franca Fiori Anselmi (tessera FISE n.002640/P), Anna Laura Gasperat (tessera FISE n.013647) e Raffaella Fabrizzi (tessera FISE n.003830); della *Speaker/Segretaria* di Giuria, Tatiana Zannini (tessera FISE n.000564/P); della *Steward*, Lara Gualtieri (tessera FISE n.013818/E); del Direttore di campo, Fulvio Santi (tessera FISE n.001322/E); della Segreteria, Valeria Martini (tessera FISE n.003787/I); del Medico veterinario, Anhja Pesaresi (tessera FISE n.00118EVET); dell'atleta minore, S.S.I. (tessera FISE -- omissis -- ); dell'istruttore, Morgan Bisi (tessera FISE n.000284/D),

nonché del Centro Ippico Bisi ASD (codice FISE n.3500519) presso cui l'atleta S.S.I. e l'istruttore Morgan Bisi risultano tesserati, tenuto conto dell'incarico e/o del ruolo che ciascuno ha rivestito in occasione della manifestazione *de qua* e degli obblighi e delle responsabilità da esso derivanti.

Dall'esame delle schede di tesseramento, tuttavia, è emerso che i signori Carlo Bernardini (già tesserato FISE n.042982/F) e Riccardo Boricchi (già tesserato FISE n.001438/F), designati quali *Show Director*, non abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno 2020 e che, pertanto, all'atto della nomina quali Direttori di Concorso, gli stessi non possedevano i requisiti necessari per rivestire tale incarico. In assenza di tesseramento, nei loro confronti non è possibile procedere disciplinarmente, ciononostante, le conseguenze circa la loro nomina sarebbero da attribuire al Comitato Organizzatore, Riviera Resort S.S.D. a R.L. (codice FISE n.3492253), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Daniele De Paduanis, che potrebbe rispondere anche per tale condotta.

A fronte di quanto sopra, questo Giudice, visti gli articoli 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia, ha fissato la data per la pronuncia della decisione per il giorno 19 ottobre 2020, concedendo ai richiamati tesserati, ai sensi dell'art 40 comma 1 del Regolamento di Giustizia, la facoltà di presentare memorie e/o documenti sino a due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, a pena di irricevibilità.

Così, con comunicazione via e-mail del 12 ottobre 2020, la signora **Lara Gualtiero** ha precisato che “...*per questioni organizzative del Comitato Organizzatore, nelle date comprese dal 27 Agosto 2020 al 30 Agosto 2020, ho prestato servizio presso l'Arezzo Equestrian Centre, in occasione del Circuito Classico MPAFF / Talent Show Jumping*”. Con “dichiarazione” del 12 ottobre 2020, la signora **Anna Laura Gasperat** ha assunto “...*di essere stata informata dal Presidente di Giuria che si stava recando con il veterinario a verificare un cavallo in quanto segnalato non in regola...*”, nonché di essere stata informata dal Presidente di Giuria che “...*tutto era stato risolto...*”.

Con comunicazione via e-mail del 13 ottobre 2020, la signora **Tatiana Zannini** ha affermato di non essere “...*a conoscenza di alcuno dei fatti alla base del procedimento disciplinare in oggetto...*” e che “...*Comunque ed in ogni caso quale speaker/segretario di giuria della manifestazione, ai sensi del Libro VI, Titolo VII, art.329, non sono tenuta a conoscere e ad essere informata dei fatti in oggetto, in quanto esulano dalle mansioni attribuite al mio ruolo...*”.

Con comunicazione via e-mail del 14 ottobre 2020, il signor **Luca Masi** ha dichiarato “...di avere visto passare davanti il campo prova il Presidente di Giuria Dott. Paolo Cervi insieme al veterinario Anhja Pesaresi, durante il passaggio mi portava a conoscenza del fatto che si stavano recando alle scuderie per controllare l’identità di un cavallo a fronte di una segnalazione ricevuta. Successivamente, lo stesso Presidente di Giuria Dott. Paolo Cervi mi comunicava di aver personalmente risolto il problema...”.

Con note difensive del 14 ottobre 2020, il signor **Daniele De Paduanis**, in qualità di legale rappresentante della Riviera Resort S.S.D. a R.L., ha dedotto di non essere “...a conoscenza di alcuno dei fatti alla base del procedimento disciplinare n.13/2020...” e che “...quale legale rappresentante della società organizzatrice dell’evento, ai sensi della norma del Regolamento FISE - LIBRO VI art.301, non sono tenuto a conoscere e ad essere informato dei fatti oggetto del presente procedimento trattandosi di fattispecie inerenti specificatamente il regolamento sportivo che esulano dalle mansioni attribuite al mio ruolo...”.

Con comunicazione via e-mail del 14 ottobre 2020, la signora **Raffaella Fabrizzi** ha assunto che “...il Presidente dott. Paolo Cervi mi riferiva di aver ricevuto la telefonata di una signora che segnalava un presunto scambio di identità di cavalli... Credo che egli abbia informato del fatto anche gli altri giudici, ma senza precisare dettagli sull’identità dei soggetti coinvolti... il Presidente in modo informale comunicava alla giuria di aver risolto ogni problema...”.

Con comunicazione via e-mail trasmessa il 15 ottobre 2020, la signora **Franca Fiore Anselmi** ha precisato che il Presidente di Giuria l’avrebbe informata “...di una segnalazione telefonica ricevuta circa un probabile scambio di identità di un cavallo” e che “si era già attivato per controllare personalmente. Successivamente il Presidente Dott. Paolo Cervi ci informava di aver risolto ogni problematica...”.

Con comunicazione via e-mail del 16 ottobre 2020, la signora **Anhja Pesaresi** ha assunto che “Nella mattinata del giorno 29 Agosto 2020, durante lo svolgimento del concorso A 3\* nel quale svolgevo l’incarico di veterinario di servizio, venivo avvicinata dal Presidente di Giuria nella persona del Sig. Paolo Cervi che mi esortava a recarmi con lui presso le scuderie per effettuare tramite lettura del microchip il riconoscimento di un cavallo. Dopo aver rilevato il numero di microchip certificavo che il cavallo non corrispondeva a quello iscritto al concorso, dopodiché consegnavo il certificato al Sig.

*Paolo Cervi in quanto Presidente di Giuria e tornavo in prossimità dei campi gara per continuare a svolgere il mio incarico di veterinario di servizio”.*

Tenuto conto che alla data fissata per l'adozione della decisione, 19 ottobre 2020, questo Giudice, non avendo contezza sull'effettiva ricezione del proprio provvedimento del 9 ottobre 2020 da parte di tutti i tesserati, al fine di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la data per la pronuncia della decisione al 29 ottobre 2020.

Con tale provvedimento il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto, altresì, **l'archiviazione** della posizione della signora **Lara Gualtiero (tessera FISE n.013818/E)** per aver la tesserata prestatato servizio in altra manifestazione ed essendo pertanto estranea ai fatti di cui al presente procedimento. Circostanza confermata anche dal signor Luca Masi (tessera FISE n.003219/E), il quale, nelle proprie difese ha dichiarato di aver svolto l'incarico di *Steward* in luogo della signora Gualtiero.

In data 19 ottobre 2020, ore 18:46, il signor **Fulvio Santi** ha trasmesso via email proprie osservazioni scritte.

In data 27 ottobre 2020, l'Avv. Mattia Peretti nell'interesse del **Centro Ippico Bisi ASD** (codice FISE n.3500519), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora Martina Schiavuta, e dell'istruttore **Morgan Bisi** (tessera FISE n.000284/D), ha trasmesso/depositato memoria difensiva con relativi allegati.

In data 27 ottobre 2020, alle ore 23:55, il Dott. **Paolo Cervi** (tessera FISE n.007231/E), per il tramite dell'Avv. Federico Brausi, ha depositato/trasmesso apposita memoria difensiva con relativi allegati.

La signora Valeria Martini (tessera FISE n.003787/I) e l'atleta minore S.S.I. (tessera FISE -- omissis -- ), non hanno depositato alcuna memoria difensiva.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente procedimento è stato avviato sulla scorta dei documenti ufficiali di gara trasmessi dall'Ufficio CNUG a questo Giudice. Documentazione che, ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento di Giustizia, fa fede fino a prova contraria.

Ciò posto, si rileva preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio, avendo tutti i tesserati ricevuto tempestivamente i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Nazionale, datati 9 e 19 ottobre 2020.

In ordine alla configurabilità o meno degli illeciti disciplinari in capo ai tesserati coinvolti nel presente procedimento, risulta necessario analizzare distintamente le posizioni.

**A) Quanto al Comitato Organizzatore, Riviera Resort S.S.D. a R.L. (codice FISE n.3492253), in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Daniele De**

**Paduanis.** Dall'esame della documentazione in atti risulta che il Comitato Organizzatore (per brevità anche C.O.) abbia nominato quali *Show Director* del Concorso *de quo* il signor Carlo Bernardini (già tesserato FISE n.042982/F) e il signor Riccardo Boricchi (già tesserato FISE n.001438/F). Dalla verifica delle rispettive schede di tesseramento è emerso, tuttavia, che gli stessi non avessero rinnovato il tesseramento per l'annualità 2020. La nomina dei menzionati soggetti da parte del C.O. viola, pertanto, quanto previsto dall'articolo 326 del Libro VI sulle Manifestazioni Sportive del Regolamento Generale FISE, secondo cui lo *Show Director* deve essere necessariamente un tesserato FISE.

Inoltre, l'articolo 301.11 del citato Libro VI considera il C.O. "*l'esclusivo responsabile dello svolgimento della manifestazione ed è tenuto a rispondere di ogni aspetto economico, organizzativo, sportivo della stessa*", mentre l'articolo 116 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, prevede che "*Dalle ore 00,00 del giorno di inizio delle gare non è consentito accettare iscrizioni. Il Comitato Organizzatore risponde disciplinarmente di violazione del Regolamento se dovesse provvedere ad inserire nuove iscrizioni dopo detto termine*". Da tale norma discende l'ulteriore responsabilità del C.O. per aver avallato la scelta del Presidente di Giuria di autorizzare l'iscrizione del cavallo "Notturmo Baio" alle successive due giornate di Concorso (29 e 30 agosto 2020) anziché disporre la sua esclusione per comportamento antisportivo e perché tardiva.

Si rileva, infine, come il C.O. nella propria nota difensiva abbia assunto di non essere a conoscenza dei fatti e che, in ogni caso, non sarebbe tenuto a conoscere e ad essere informato dei fatti oggetto del presente procedimento, trattandosi di fattispecie inerenti specificatamente al regolamento sportivo che esulerebbero dalle mansioni ad esso attribuite dalla normativa federale. Tuttavia, tali deduzioni sono destituite di fondamento sia perché risulta dai documenti ufficiali di gara che il C.O. fosse a conoscenza dei fatti oggetto del presente procedimento, sia perché, contrariamente a quanto dedotto, l'articolo 301 del menzionato Libro VI, invero, attribuisce al Comitato Organizzatore l'esclusiva responsabilità dello svolgimento della manifestazione in ordine ad ogni aspetto economico, organizzativo, sportivo della stessa.

A fronte di quanto sopra, la Riviera Resort S.S.D. a R.L. (codice FISE n.3492253), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Daniele De Paduanis, sarà tenuta a

rispondere, ai sensi dell'articolo 301.11 del Libro VI sulle Manifestazioni Sportive del Regolamento Generale FISE, per la violazione dell'articolo 326 del Libro VI sulle Manifestazioni Sportive del Regolamento Generale FISE, dell'articolo 116 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, nonché per la violazione degli articoli 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, dell'articolo 13bis Statuto CONI e degli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI.

Per gli illeciti sportivi realizzati, questo Giudice, ai sensi dell'articolo 6, lettere c) ed e), del Regolamento di Giustizia, ritiene congrua l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni carica o da un incarico sociale o federale, inclusa quella di Comitato Organizzatore, per mesi 4 (quattro) nonché l'applicazione dell'ammenda di €1.000,00 (euro mille/00).

**B) Quanto al Presidente di Giuria, Dott. Paolo Cervi.** Preliminarmente questo Giudice, ai sensi dell'articolo 40 comma 1 del Regolamento di Giustizia, rileva l'irricevibilità della memoria difensiva ed i relativi allegati, trasmessi in data 27 ottobre 2020, ore 23:55, dall'Avv. Federico Brausi, nell'interesse del Dott. Paolo Cervi. In particolare, memoria e documenti sarebbero dovuti pervenire entro il primo termine concesso da questo Giudice con provvedimento del 9 ottobre 2020, ossia entro il 17 ottobre 2020, ciò in quanto il Dott. Cervi ha regolarmente ricevuto la comunicazione del richiamato provvedimento di apertura del procedimento disciplinare a suo carico. Pertanto, atto e documenti non possono essere oggetto di esame.

Nel merito, il Dott. Paolo Cervi, quale Presidente di Giuria, ai sensi dell'articolo 401 del Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale FISE, in occasione del Concorso è considerato il rappresentante della FISE, avente il compito di coordinare e gestire gli aspetti sportivi e regolamentari della manifestazione, di curare l'osservanza di tutti i regolamenti applicabili nonché vigilare sull'operato, tra gli altri, degli Ufficiali di Gara, del Direttore di Campo, *Steward*, Veterinari, Segreterie di Concorso.

Orbene, analogamente a quanto prescritto per tutti gli Ufficiali di Gara, anche al Presidente di Giuria è richiesta la puntuale ed integrale applicazione dei regolamenti, senza interpretazioni e/o applicazioni estensive e/o analogiche, fatti salvi casi in cui emergano lacune, o conflitti fra differenti norme regolamentari, o simili, che impongano comunque una decisione per consentire la conduzione della manifestazione. In tal caso, tuttavia, ai sensi dell'articolo 393 del citato Libro IX, il Presidente di Giuria, sentita la

Giuria, dovrebbe assumere decisioni atte a regolamentare la fattispecie nella manifestazione e riportare successivamente nella propria Relazione la decisione assunta, descrivendo dettagliatamente la fattispecie. Tale fattispecie dovrebbe poi essere sottoposta da parte del Responsabile di Dipartimento competente per disciplina alla relativa Commissione di Dipartimento, la quale dovrebbe proporre e sottoporre, al primo Consiglio Federale utile, la modifica da apportare allo specifico Regolamento per l'opportuna integrazione e/o al fine di meglio disciplinare la fattispecie sottoposta al loro esame. Solo seguendo tale *iter*, gli Ufficiali di Gara ed il Presidente di Giuria avrebbero avuto diritto alla tutela federale.

Invero, dai documenti ufficiali di gara si evince come il Presidente di Giuria, dopo aver accertato un grave illecito sportivo, quale è lo scambio di identità di cavalli, a Concorso già iniziato, abbia autonomamente autorizzato, d'accordo con il C.O., senza informare né riunire la Giuria, l'iscrizione del cavallo "Notturmo Baio" al fine di farlo gareggiare nelle successive due giornate di Concorso al posto del precedente, anziché escluderlo dalla competizione unitamente all'atleta S.S.I. ed all'istruttore della minore Morgan Bisi, per condotta antisportiva.

Il Dott. Paolo Cervi, quale Presidente di Giuria, inoltre, ha omesso di trasmettere, entro il terzo giorno successivo dalla conclusione della manifestazione, la "Relazione del Presidente di Giuria" all'Ufficio CNUG e non ha inoltrato tale Relazione al Competente Organo di Giustizia Sportiva, tenuto conto della sussistenza di fatti e circostanze che avrebbero potuto essere disciplinarmente rilevanti, realizzati in occasione dell'evento (articolo 402 Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale FISE).

Emergono, dunque, evidenti profili di responsabilità nei confronti del Presidente di Giuria, in virtù dei quali il Dott. Paolo Cervi sarà tenuto a rispondere per la violazione degli articoli 393, 401 e 402 del Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale FISE, nonché per la violazione degli articoli 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, dell'articolo 13*bis* Statuto CONI e degli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia si ritiene congrua l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi 5 (cinque) da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di Ufficiale di Gara.

**C) Quanto alle posizioni dell'istruttore Morgan Bisi, dell'atleta minore S.S.I. e del Circolo Ippico Bisi ASD.**

Preliminarmente questo Giudice, ai sensi dell'articolo 40 comma 1 del Regolamento di Giustizia, rileva l'irricevibilità della memoria difensiva ed i relativi allegati, tramessi in data 27 ottobre 2020 dall'Avv. Mattia Peretti, nell'interesse del signor Morgan Bisi e del Circolo Ippico Bisi ASD. In particolare, memoria e documenti sarebbero dovuti pervenire entro il primo termine concesso da questo Giudice con provvedimento del 9 ottobre 2020, ossia entro il 17 ottobre 2020, ciò in quanto i menzionati tesserati hanno regolarmente ricevuto la comunicazione del richiamato provvedimento di apertura del procedimento disciplinare a loro carico. Pertanto, atto e documenti non possono essere oggetto di esame.

In ordine delle condotte poste in essere dai tesserati Morgan Bisi, S.S.I. e del Circolo Ippico Bisi ASD, si osserva quanto segue.

Dall'esame dei documenti ufficiali di gara risulta pacifica la circostanza relativa all'avvenuto scambio di identità dei cavalli "Dartelho" e "Notturmo Baio" e che tale condotta illecita sia emersa solo in seguito ad apposita segnalazione telefonica del 29 agosto 2020 diretta al Presidente di Giuria.

Prima di allora né l'istruttore Morgan Bisi, né l'atleta S.S.I. né tantomeno alcun dirigente, accompagnatore e/o tesserato del Circolo Ippico Bisi ASD si è adoperato al fine di porre rimedio all'infrazione.

La condotta è da considerarsi gravemente antisportiva.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di Giustizia, il Circolo Ippico Bisi ASD, e per esso il suo legale rappresentante, è responsabile per gli illeciti commessi anche dai propri istruttori e, ai sensi dell'articolo 116.8 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, è responsabile di verificare la regolarità delle iscrizioni. Secondo il citato articolo 116.8 è, invece, responsabilità dell'istruttore dell'Ente che ha assistito la minore in Concorso, dover verificare la corretta partecipazione di cavalli e cavalieri stessi alle categorie consentite.

A fronte di quanto sopra, nei confronti dell'istruttore Morgan Bisi, ai sensi dell'articolo 116.8 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli e per la violazione degli articoli 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, dell'art. 13bis Statuto CONI, degli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI nonché del Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale, si ritiene congrua, ai sensi dell'articolo 6

lettera e) del Regolamento di Giustizia, l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi 8 (otto) da ogni carica o da un incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore.

Nei confronti dell'atleta minore S.S.I., per avere la medesima violato gli articoli 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, l'art. 13bis Statuto CONI, gli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI, questo Giudice ritiene congrua, ai sensi dell'articolo 6 lettera d) del Regolamento di Giustizia, l'applicazione della sospensione dall'attività agonistica per mesi 6 (sei).

Nei confronti del Circolo Ippico Bisi ASD, che risponde delle condotte illecite poste in essere dai propri tesserati Morgan Bisi e S.S.I., questo Giudice, ai sensi degli articoli 4 e 6 lettera c) del Regolamento di Giustizia, e 116.8 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, ritiene congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda di €2.000,00 (euro duemila/00).

Tenuto conto della gravità dei fatti e dell'omessa denuncia degli stessi, il Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento di Giustizia, dispone la revisione della classifica del Concorso *de quo*, limitatamente alla posizione dell'atleta S.S.I., annullando i risultati ottenuti dalla medesima atleta nelle giornate del 28, 29 e 30 agosto 2020, nelle categorie L60 e L70, ed omologando in tal senso le rispettive classifiche finali.

**D) Quanto alle posizioni delle Componenti di Giuria, Franca Fiori Anselmi (tessera FISE n.002640/P), Anna Laura Gasperat (tessera FISE n.013647) e Raffaella Fabrizi (tessera FISE n.003830).** Le menzionate tesserate, quali Ufficiali di Gara e soggetti preposti dalla Federazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità nonché soggetti rappresentanti la Federazione al fine di garantire l'applicazione dei regolamenti di carattere generale e della singola disciplina, ai sensi degli articoli 391 e 392 del Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale FISE, avrebbero dovuto esercitare i poteri di indirizzo, controllo e vigilanza, propri della loro qualifica, nei confronti di tutti i partecipanti a vario titolo coinvolti al Concorso, assicurando il rispetto della normativa federale, sia statutaria sia regolamentare, delle disposizioni del Codice di Comportamento Etico e dei Regolamenti specifici della disciplina alla cui attività erano preposti durante la manifestazione.

Invero, nelle rispettive difese le tesserate hanno assunto di conoscere solo parzialmente le circostanze oggetto del procedimento: il Presidente di Giuria, infatti, una volta ricevuta la segnalazione telefonica, avrebbe informato le signore Anselmi, Gasperat e Fabrizzi di dover effettuare una verifica su un presunto scambio di identità di cavalli e che una volta eseguito tale accertamento avrebbe dichiarato alle stesse di aver risolto il problema.

Tuttavia, la linea difensiva tenuta dalle stesse stride con i doveri e gli obblighi derivanti dalla loro qualifica, tra gli altri, quello di controllo e vigilanza nell'assicurare la regolarità della manifestazione.

Se, da un lato, ai sensi dell'articolo 393 del Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale FISE, gli Ufficiali di Gara "*non sono responsabili per gli aspetti tecnico/amministrativi/autorizzativi*" e che "*La responsabilità degli Ufficiali di Gara è esclusivamente afferente a fatti e/o decisioni di tipo sportivo per la funzione svolta nella singola manifestazione*", dall'altro lato, quali rappresentanti della Federazione nel Concorso in esame, le tesserate avrebbero dovuto vigilare accuratamente sui fatti oggetto dei controlli effettuati dal loro Presidente e sincerarsi che le decisioni assunte dal medesimo fossero corrette e, soprattutto, adottate nel rispetto della normativa federale. In caso contrario, avrebbero dovuto denunciare il fatto ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

Questo Giudice ritiene, pertanto, le Componenti di Giuria responsabili per la violazione degli articoli 391 e 392 del Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale FISE nonché per la violazione degli articoli 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, dell'art. 13bis Statuto CONI e degli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI. Per l'illecito sportivo realizzato dalle tesserate, ai sensi dell'art. 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione della sospensione per 1 (uno) mese da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di Ufficiale di Gara.

**E) Quanto alla posizione della Speaker/Segretaria di Giuria, Tatiana Zannini (tessera FISE n.000564/P).** Dalle osservazioni trasmesse via e-mail la tesserata assume di non essere a conoscenza dei fatti oggetto del presente procedimento e che in ogni caso non sarebbe tenuta a conoscere e ad essere informata dei fatti in questione, in quanto esulerebbero dalle mansioni attribuite al proprio ruolo.

Ai sensi dell'art. 329 del Libro VI sulle Manifestazioni Sportive del Regolamento Generale FISE, il Segretario/Speaker *“provvede a comunicare al pubblico e ai concorrenti le decisioni della giuria: ...”* (comma 1), inoltre, il *“Segretario/Speaker e Segretario di Giuria sono tenuti a rispettare le norme di comportamento e di riservatezza opportuni e conseguenti all'esercizio del loro servizio, considerando che abitualmente condividono per la loro attività i medesimi spazi riservati agli Ufficiali di Gara intenti a svolgere le loro mansioni e a confrontarsi per eventuali decisioni da assumere per lo svolgimento della manifestazione”* (comma 6).

A fronte di quanto sopra, la signora Zannini, avendo dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti in esame e non essendovi prova contraria sul punto, e non avendo altresì un espresso obbligo di vigilanza e controllo in ordine al ruolo rivestito nel Concorso, dovrà vedersi prosciolta da ogni addebito in relazione ai fatti per cui è causa.

**F) Quanto alla posizione dello Steward, Luca Masi (tessera FISE n.003219/E).** Nei confronti del signor Masi è applicabile quanto già dedotto al precedente punto D), in merito ai doveri ed agli obblighi degli Ufficiali di Gara derivanti dall'osservanza degli articoli 391 e 392 del Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale FISE. Orbene, il signor Masi, nelle osservazioni trasmesse via email a questo Giudice, ha assunto di essere venuto a conoscenza dal Presidente di Giuria di un possibile scambio di identità di cavalli, tuttavia, questi, dopo i controlli effettuati sull'equide, gli avrebbe comunicato *“di aver personalmente risolto il problema riguardante la segnalazione”* e che gli Ordini di Partenza fossero *“regolari”*.

Sulla scorta dei doveri e degli obblighi derivanti dalla qualifica di Ufficiale di Gara, tra gli altri, quello di controllo e vigilanza nell'assicurare la regolarità della manifestazione, il signor Masi se, da un lato, ai sensi dell'articolo 393 del Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale FISE, non è responsabile per gli aspetti tecnico/amministrativi/autorizzativi e che la propria responsabilità è esclusivamente afferente a fatti e/o decisioni di tipo sportivo per la funzione svolta nella singola manifestazione, dall'altro lato, quale rappresentante della Federazione nel Concorso in esame, avrebbero dovuto vigilare ed approfondire accuratamente sui fatti oggetto dei controlli effettuati dal Presidente e sincerarsi che le decisioni assunte dal medesimo fossero corrette e, soprattutto, adottate nel rispetto della normativa federale. In caso

contrario, avrebbe dovuto denunciare il fatto ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

Questo Giudice ritiene, pertanto, il signor Luca Masi responsabile per la violazione degli articoli 391 e 392 del Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale FISE nonché per la violazione degli articoli 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, dell'art. 13bis Statuto CONI e degli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI. Per l'illecito sportivo realizzato, ai sensi dell'articolo 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione della sospensione per 1 (uno) mese da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di Ufficiale di Gara.

**G) Quanto alla posizione del Direttore di campo, Fulvio Santi (tessera FISE n.001322/E).** Preliminarmente questo Giudice rileva, ai sensi dell'articolo 40 comma 1 del Regolamento di Giustizia, l'irricevibilità delle osservazioni pervenute via email dal signor Fulvio Santi in data 19 ottobre 2020. Le stesse sarebbero dovute pervenire entro il primo termine concesso con provvedimento del 9 ottobre 2020, ossia entro il 17 ottobre 2020, ciò in quanto il signor Santi ha regolarmente ricevuto la comunicazione del richiamato provvedimento di apertura del procedimento disciplinare a suo carico. Pertanto, le sue osservazioni non possono essere oggetto di esame.

In ogni caso, l'articolo 89 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli prevede espressamente tra i compiti del Direttore di Campo, tra gli altri, quello di collaborare con il C.O. alla redazione del programma della manifestazione oppure di sovrintendere *“la costruzione e collocazione degli ostacoli di ogni categoria, provvedendo alla misurazione dei percorsi, dei singoli salti con specifica attenzione a larghezza, altezza e caratteristiche, in relazione ai limiti e alle prescrizioni dettate dai vigenti regolamenti”* nonché quello di controllare *“per l'intera durata della manifestazione l'idoneità del terreno di gara e dei campi di prova”*. Dunque, in merito alle condotte per cui è causa, il signor Fulvio Santi dovrà considerarsi prosciolto da ogni addebito non essendo un Ufficiale di Gara e non avendo questi un espresso obbligo di vigilanza e controllo in ordine al ruolo rivestito nel Concorso.

**H) Quanto alla posizione della Segreteria di Concorso, nella persona della signora Valeria Martini (tessera FISE n.003787/I).** La signora Martini, quale responsabile della Segreteria del Concorso in esame, ai sensi degli articoli 421 e 423 del Libro X delle Segreterie di Concorso del Regolamento Generale FISE, avrebbe dovuto verificare la

regolarità delle iscrizioni secondo quanto previsto dal programma della manifestazione e dai regolamenti in vigore; verificare inoltre la regolarità del tesseramento e del rinnovo per l'anno corrente alla FISE di atleti e di cavalli iscritti alla manifestazione.

Se, da un lato, la responsabilità della Segreteria di Concorso è esclusivamente limitata a *“fatti e/o decisioni conseguenti alla funzione svolta nella singola manifestazione”*, dall'altro lato, relativamente all'operato specifico della Segreteria di Concorso, la stessa sarà tenuta a rispondere *“qualora abbia omissis di operare in coerenza al Regolamento Generale, agli specifici regolamenti di disciplina e ad ogni altra norma FISE applicabile alla manifestazione”*. Ebbene, ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, la signora Martini non avrebbe dovuto accettare l'iscrizione del cavallo “Notturmo Baio” a Concorso già iniziato, prevedendo espressamente la norma citata che *“Dalle ore 00,00 del giorno di inizio delle gare non è consentito accettare iscrizioni”*.

Ebbene, dall'esame dei documenti ufficiali di gara risulta come la signora Martini abbia provveduto ad iscrivere il 29 agosto 2020, a Concorso già iniziato, su indicazione del Presidente di Giuria, il cavallo “Notturmo Baio” in luogo del cavallo “Dartelho” iscritto regolarmente al Concorso, senza tuttavia segnalare tale irregolarità, anche solo in un secondo momento, andando così a porre in essere una violazione regolamentare.

A fronte di quanto sopra, la tesserata Valeria Martini sarà tenuta a rispondere per la violazione degli articoli 421 e 423 del citato Libro X, dell'articolo 116 Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, nonché per la violazione degli articoli 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, dell'art. 13bis Statuto CONI e degli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI.

Per l'illecito sportivo realizzato, ai sensi dell'articolo 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia, questo Giudice ritiene congrua l'applicazione della sanzione della sospensione per 1 (uno) mese da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di Segretaria di Concorso.

**I) Quanto alla posizione del Medico-Veterinario, Anhja Pesaresi (tesserata FISE n.00118EVET)**. Dall'esame dei documenti ufficiali di gara risulta come la Dott.ssa Pesaresi abbia accertato, mediante verifica del microchip, insieme al Presidente di Giuria, lo scambio di identità dei cavalli, recandosi personalmente presso il box del cavallo che si pensava essere “Dartelho” quando in realtà era “Notturmo Baio”. Da tale sopralluogo ha redatto apposita Relazione poi trasmessa al Presidente di Giuria.

Ai sensi dell'articolo 334 del Libro VI sulle Manifestazioni Sportive del Regolamento Generale FISE, il Veterinario di Servizio è tenuto, durante la manifestazione, a redigere apposito verbale in cui è previsto un elenco degli equidi eventualmente soccorsi con la sommaria indicazione di quanto riscontrato e degli interventi sanitari effettuati. Relaziona altresì in quali casi abbia segnalato un equide ritenuto non idoneo alla gara, per problemi veterinari e ne indica sommariamente le cause e la determinazione assunta dal Presidente di Giuria. La norma prevede, inoltre, che tale Relazione debba essere consegnata al Presidente di Giuria al termine di ciascuna giornata di gara, indicando l'orario di fine servizio.

Risulta, dunque, che la Dott.ssa Pesaresi, pur avendo certificato l'effettivo scambio di identità dei cavalli, fosse tenuta solamente da regolamento a consegnare il verbale e/o la Relazione al Presidente di Giuria. La stessa, pertanto, dovrà considerarsi prosciolta da ogni addebito in relazione ai fatti per cui è causa non essendo incorsa in alcuna violazione regolamentare.

#### **P Q M**

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 3, 4 e 6 del Regolamento di Giustizia, l'articolo 13bis Statuto CONI, gli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo nonché il Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale, gli articoli 301, 326, 334 del Libro VI sulle Manifestazioni Sportive del Regolamento Generale FISE, gli articoli 401 e 402 del Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale FISE, gli articoli 421 e 423 del Libro X delle Segreterie di Concorso del Regolamento Generale FISE, gli articoli 86, 89 e 116 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli,

#### **ASSOLVE**

da ogni addebito la signora **Tatiana Zannini (tessera FISE n.000564/P)**, il signor **Fulvio Santi (tessera FISE n.001322/E)** e la Dott.ssa **Anhja Pesaresi (tessera FISE n.00118EVET)**,

#### **APPLICA**

- alla **Riviera Resort S.S.D. a R.L. (codice FISE n.3492253)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Daniele De Paduanis, ai sensi dell'articolo 6 lettere c) ed e) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **sospensione** da ogni carica o da un

incarico sociale o federale, inclusa quella di Comitato Organizzatore, per mesi 4 (quattro) nonché l'applicazione dell'**ammenda** di €.1.500,00 (euro millecinquecento/00);

- al **Dott. Paolo Cervi** (tessera FISE n.007231/E), ai sensi dell'art. 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **sospensione** per mesi 5 (cinque) da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di Ufficiale di Gara;

- al signor **Morgan Bisi** (tessera FISE n.000284/D), ai sensi dell'articolo 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **sospensione** per mesi 8 (otto) da ogni carica o da un incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore;

- all'atleta **S.S.I.** (tessera FISE -- omissis -- ), ai sensi dell'articolo 6 lettera d) del Regolamento di Giustizia, la **sospensione** dall'attività agonistica per mesi 6 (sei);

- al **Centro Ippico Bisi A.S.D.** (codice FISE n.3500519), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Martina Schiavuta, ai sensi degli articoli 4 e 6 lettera c) del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'**ammenda** di €.2.000,00 (euro duemila/00);

- alla signora **Franca Fiori Anselmi** (tessera FISE n.002640/P), ai sensi dell'articolo 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **sospensione** per mesi 1 (uno) da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di Ufficiale di Gara;

- alla signora **Anna Laura Gasperat** (tessera FISE n.013647) ai sensi dell'articolo 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **sospensione** per mesi 1 (uno) da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di Ufficiale di Gara;

- alla signora **Raffaella Fabrizzi** (tessera FISE n.003830) ai sensi dell'articolo 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **sospensione** per mesi 1 (uno) da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di Ufficiale di Gara;

- al signor **Luca Masi** (tessera FISE n.003219/E) ai sensi dell'articolo 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **sospensione** per mesi 1 (uno) da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di Ufficiale di Gara;

- alla signora **Valeria Martini** (tessera FISE n.003787/I), ai sensi dell'articolo 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **sospensione** per mesi 1 (uno) da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di Segretaria di Concorso,

#### **DISPONE**

la revisione della classifica del Concorso A3\*, svoltosi presso il Centro Horses Riviera SSD a r.l. in San Giovanni in Marignano (RN), nei giorni tra il 28 ed il 30 agosto 2020, limitatamente alla posizione dell'atleta S.S.I. (tessera FISE -- omissis -- ) annullando i

risultati ottenuti dalla medesima atleta nelle giornate del 28, 29 e 30 agosto 2020, nelle categorie L60 e L70, ed omologa sulla scorta di tale disposizione le rispettive classifiche finali.

**MANDA**

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 29 ottobre 2020

*f.to* il Giudice Sportivo Nazionale

**Avv. Antonio Rocca**

